INVITO A PRESENTARSI NEGLI UFFICI DI POLIZIA - ART. 650 C.P. Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2012, n. 14811

Fatto e diritto

La Corte d'appello di Trento assolveva P.H. dal reato di cui all'art. 650 c.p. perché il fatto non costituisce reato in quanto non vi era prova che quando l'imputato si era recato presso la caserma dei carabinieri avesse con se la patente e comunque egli aveva seguito un consiglio del suo avvocato di non consegnare la patente ai carabinieri e quindi credeva di essere nel giusto.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva violazione di legge in quanto la sentenza di primo grado prevedeva solo una condanna a pena pecuniaria e quindi non era appellabile ma solo ricorribile in cassazione. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio, in quanto la sentenza non poteva essere appellata. La Corte però può pronunciarsi sull'impugnazione presentata dall'imputato contro la condanna di primo grado. I motivi proposti dall'imputato contro la sentenza di primo grado sono uno attinente all'inutilizzabilità delle deposizioni dei verbalizzanti che avevano riferito cosa aveva detto l'imputato al momento in cui si era presentato in caserma e il secondo sulla insussistenza del reato.

La Corte rileva che i motivi presentati contro la sentenza di primo grado sono ammissibili anche ai fini del giudizio di cassazione ed in particolare che deve essere accolto il secondo. La condotta contestata nel capo di imputazione è quella di essere stato invitato a presentarsi in caserma e di non aver ottemperato ali1 invito di esibire la patente di guida. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che non risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. chi non ottempera ad un ordine emesso al fine di rendere più agevole la notifica di un provvedimento legalmente dato dall'autorità amministrativa (Sez. 1 3 marzo 2010 n. 17920, rv. 247044 . Il giudice infatti è sempre tenuto a verificare preventivamente la legalità dell'ordine dato e il suo contenuto e nel caso di specie l'ordine di presentarsi, al quale l'imputato aveva ottemperato, mirava a notificare l'ordinanza prefettizia di ritiro della patente. Nel caso di specie quindi l'ulteriore ordine di esibire la patente non comportava per il soggetto un obbligo di esibizione immediata del documento, potendo avere il tempo necessario per consegnarla. Si trattava di ordini emessi per rendere più agevole l'adempimento dei compiti istituzionali della polizia ma l'ottemperanza al primo e la violazione del secondo non configurava il reato di cui all'art. 650 c.p..

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello contro la sentenza del 4/5/2010 del Tribunale di Bolzano come ricorso per Cassazione annulla quest'ultima sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.